



Introduzione del dazio forfettario di 3€ sui piccoli pacchi (Reg. UE 2026/1200)

FAI INFORMA 181/2026 – LAVORO E FISCO

Facendo seguito a quanto previsto nel Regolamento di esecuzione (U.E) 2026/1200 del 5 giugno u.s, lo scorso 25 giugno l'Agenzia delle Dogane ha emesso la [circolare n. 17](#), fornendo le istruzioni operative di carattere generale in relazione ai nuovi obblighi dichiarativi applicabili dal 1 luglio p.v, alle importazioni e-commerce di modico valore.

Ricordiamo infatti che, a partire da tale data e fino al 1° luglio 2028, è stata prevista una misura transitoria consistente nell'applicazione del dazio doganale forfettario di 3 EUR per ciascun articolo contenuto in spedizioni di valore intrinseco complessivo non superiore a 150 EUR, nell'ambito delle vendite a distanza di merci importate.

Contestualmente, segnaliamo che il recente decreto legge "infrastrutture" (art. 15 del [d.l n.107 del 26 giugno 2026](#)) ha rinviato al 1° ottobre il contributo amministrativo da 2 euro sulle spedizioni fino a 150 euro extra-UE, previsto dalla Legge n. 199/2025 (art. 1, commi 126-128)

Nel rimandare per gli eventuali approfondimenti alla lettura della circolare ADM in commento, di seguito evidenziano i principali punti oggetto del chiarimento.

Ambito di applicazione

Il nuovo dazio si applica alle merci in importazione:

- che beneficiano dell'esenzione IVA prevista dall'articolo 143, paragrafo 1, lettera c-bis), della Direttiva 2006/112/CE1, nell'ambito del regime Import One Stop Shop (beni venduti tramite il sistema di riscossione IVA IOSS/ Regime dello sportello unico per le importazioni);
- contenute in spedizioni postali oggetto di vendita a distanza, di valore intrinseco fino a 150 euro;

Per spedizione si intendono le merci, trasportate da uno speditore a un destinatario, con lo stesso mezzo di trasporto, anche multimodale, e provenienti dallo stesso territorio o Paese terzo, dello stesso tipo, classe o descrizione o imballate insieme, nell'ambito dello stesso contratto di trasporto.

Pertanto, le merci spedite dallo stesso mittente allo stesso destinatario che sono state ordinate e spedite separatamente devono essere considerate spedizioni separate anche nel caso in cui, pur arrivando lo stesso giorno, vengano consegnati ma come pacchi separati a destinazione. Analogamente, le merci oggetto di un unico ordine effettuato dalla stessa persona, ma spedite separatamente, dovrebbero essere considerate spedizioni separate.

Restano escluse le merci che beneficiano di trattamenti preferenziali o di accordi di unione doganale.

Definizione di vendita a distanza di beni importati.

Affinché una cessione possa qualificarsi come vendita a distanza, devono ricorrere congiuntamente i seguenti elementi: il fornitore (anche piattaforma) è un soggetto passivo IVA; l'acquirente è consumatore o un soggetto passivo senza obblighi Intra; al momento della vendita, le merci devono trovarsi in un Paese terzo; il trasporto o la spedizione devono essere effettuati dal fornitore o per suo conto, anche in forma indiretta; i beni ceduti sono diversi dai mezzi di trasporto nuovi e dai beni ceduti previo montaggio o installazione.

Le merci che, al momento della cessione ai soggetti previsti per tali vendite, si trovano già vincolate al regime di deposito doganale nel territorio dell'Unione europea non rientrano, in linea generale, nella nozione di vendita a distanza di beni importati

Definizione di dichiarante.

il dichiarante è individuato secondo il seguente ordine di priorità: 1. il soggetto passivo che utilizza il regime IOSS oppure il relativo rappresentante indiretto; 2. il soggetto che applica il regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'IVA oppure il relativo rappresentante indiretto; 3. il rappresentante indiretto dell'importatore qualora non siano utilizzati i regimi di riscossione iva indicati ai punti 1 e 2; 4. in via residuale, ove non si applicano le precedenti fattispecie (1,2,3) qualsiasi altro soggetto in grado, contestualmente, di presentare le merci in dogana e fornire o rendere disponibili alle Autorità doganali le informazioni necessarie per l'espletamento delle formalità doganali.

Applicazione del dazio per articolo

Altra novità riguarda il concetto di articolo. Il dazio di € 3 viene applicato a ciascun articolo dichiarato, identificato dalla stessa classificazione doganale e la stessa descrizione e, ove richiesta, la stessa origine (ove richiesta).

Ne consegue che una dichiarazione contenente più articoli distinti potrà generare l'addebito di più dazi forfettari. Ciò significa, ad esempio, che se in una spedizione si trovano tre articoli identici il dazio di 3 euro verrà applicato una sola volta, mentre se si tratta di tre articoli differenti il dazio di 3 € graverà su ciascuno di essi.

Nuovi codici dichiarativi

A partire dal 1° luglio 2026 vengono introdotti nuovi codici procedura IVA:

- **F48** – Regime IOSS;
- **F49** – Regime speciale di pagamento IVA (Special Arrangement);
- **F53** – Regime IVA ordinario.

Viene inoltre introdotto il nuovo **codice preferenza "5"** per identificare le merci vendute a distanza dichiarate con il tracciato H1, assoggettate al dazio forfettario di € 3.

Nuovi obblighi informativi

Per rafforzare i controlli nel settore e-commerce, vengono richiesti dati relativi agli identificativi dei prodotti (Product Identifier – PID).

Tali informazioni:

- saranno facoltative dal 1° luglio 2026;
- diventeranno obbligatorie dal 1° novembre 2026.

Pagamento del dazio.

Il dichiarante — individuato gerarchicamente tra il titolare IOSS, il soggetto aderente agli Special Arrangements o il rappresentante indiretto — è il debitore principale responsabile del pagamento del dazio forfettario. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione per l'immissione in libera pratica. Il trattamento fiscale del dazio diverge in base al regime IVA applicato:

- **Regime IOSS** – Il dazio di € 3 non concorre alla formazione della base imponibile IVA;
- **Regimi non IOSS** – l'IVA all'importazione viene calcolata includendo anche il dazio di € 3 nella base imponibile.

Resi della merce

Dal 1° luglio 2026 non sarà più possibile invalidare la dichiarazione doganale, dopo lo svincolo della merce, esclusivamente per effetto del reso o del mancato ritiro della spedizione. Di conseguenza, la restituzione o il mancato ritiro della merce da parte del cliente finale, non comporta il rimborso del dazio versato.